

Prot. N. ACIU.2015.275

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma 3 GIUGNO 2015

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
- All' **ARCEA**
Via E.Molè
88100 CATANZARO
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' **A.R.T.E.A.**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

- | | | |
|--------|------|---|
| | Al | Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA |
| | Al | C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA |
| | Al | C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA |
| | Al | CAA Copagri S.r.l.
Via Calabria, 32
00187 ROMA |
| | Al | CAA LiberiAgricoltori
Via Dessiè 2
00199 ROMA |
| | Al | Coordinamento CAA AIPO
Via Alberico II, 35
00193 ROMA |
| | Al | Coordinamento CAA Liberi Professionisti
Via Carlo Alberto, 30
10123 TORINO |
| E p.c. | Al | Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali
- Dip.to delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA |
| | Alla | Regione Puglia
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI |

A **SIN S.p.A.**
Via Salandra, 13
00187 ROMA

OGGETTO: RIFORMA PAC 2015 – 2020: CONDIZIONI E MODALITÀ TECNICHE DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE

1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente circolare illustra le condizioni e le modalità tecniche per l'accesso alla riserva nazionale, secondo quanto disposto dalle seguenti fonti normative:

- Reg. (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Reg. (UE) n. 639/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1307/2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Reg. (UE) n. 641/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- DM 18 novembre 2014 n. 6513 recante le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- DM 26 febbraio 2015 n. 1420 recante disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- DM 20 marzo 2015 n. 1922 recante ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

2. ATTRIBUZIONE DEI TITOLI

Gli agricoltori possono chiedere l'accesso alla riserva nazionale per ottenere l'attribuzione di nuovi titoli o l'aumento del valore dei titoli già detenuti, utilizzando le fattispecie stabilite dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dall'art. 11 del DM 18 novembre 2014 n. 6513 di seguito riepilogate, se in possesso del requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013:

Base normativa	Codifica fattispecie	Fattispecie
Art. 30, paragrafo 11, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 28 del Reg. (UE) n. 639/2014; Art. 11, comma 2, del DM 18 novembre 2014, n. 6513	A.	Giovane agricoltore.

Base normativa	Codifica fattispecie	Fattispecie
Art. 30, paragrafo 11, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 28, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 639/2014; Art. 11, comma 2, del DM 18 novembre 2014, n. 6513.	B.	Nuovo agricoltore.
Art. 30, paragrafo 7, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 11, comma 3, lett. b), del DM 18 novembre 2014, n. 6513.	C.	Abbandono di terre.
Art. 30, paragrafo 7, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 11, comma 3, lett. c), del DM 18 novembre 2014, n. 6513.	D.	Compensazione di svantaggi specifici.
Art. 30, paragrafo 7, lettera c), del Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 31 del Reg. (UE) n. 639/2014; Art. 11, comma 3, lett. d), del DM 18 novembre 2014, n. 6513.	E.	Situazione di difficoltà.
Art. 30, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1307/2013.	F.	Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie.

La riserva nazionale è utilizzata in via prioritaria per assegnare diritti all'aiuto ai giovani agricoltori (fattispecie **A**) e agli agricoltori che iniziano l'attività agricola (fattispecie **B**).

Qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste di accesso formulate per le fattispecie **F**, **A** e **B**, si procede ad una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base a norma dell'art. 31, paragrafo 1, lettere g) ed f) del Reg. (UE) n. 1307/2013.

A norma dell'art. 2, commi 1 e 2, del DM 20 marzo 2015 n. 1922, sono attribuiti titoli a valere dalla riserva nazionale per una superficie minima ammissibile richiesta pari a 1 ettaro ed a tal fine si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene al 15 maggio di ciascun anno.

Possono accedere alla riserva nazionale gli agricoltori di età compresa tra 18 anni già compiuti alla data di presentazione della domanda e 65 anni compiuti nell'anno di presentazione della domanda e, quindi, eventualmente, anche successivamente alla data di presentazione della domanda.

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Possono richiedere di accedere alla riserva nazionale tutti gli agricoltori che rispettano le condizioni previste nella presente circolare e che abbiano presentato la domanda unica di pagamento entro i termini previsti per l'anno di campagna.

La richiesta di accesso è eseguita in domanda unica e l'agricoltore, per completare la richiesta di accesso alla riserva nazionale, deve indicare ulteriori informazioni di dettaglio per ciascuna delle fattispecie in cui ricade e potranno essere fornite direttamente in domanda unica o con dichiarazione integrativa, secondo le modalità definite dagli Organismi pagatori.

Le informazioni minime di dettaglio indispensabili per l'accesso alla riserva nazionale sono riportate nel fac-simile Allegato 1 alla presente circolare.

4. FATTISPECIE DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE

Con riferimento alle singole fattispecie schematizzate nella tabella sovrastante, si precisa quanto segue.

A. GIOVANE AGRICOLTORE

Ai sensi dell'art. 50, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013, richiamato dall'art. 30, paragrafo 11 del medesimo Regolamento, per giovane agricoltore si intende quanto già definito dal paragrafo 12 della circolare AGEA prot. ACIU.2015.142 del 20 marzo 2015.

Con riferimento al requisito anagrafico, si precisa lo stesso è soddisfatto se il soggetto ha un'età inferiore o uguale a 40 anni, compiuti nell'anno di presentazione della domanda e, quindi, eventualmente, anche successivamente alla data di presentazione della domanda.

Con riferimento al requisito dell'insediamento, si precisa che il riferimento alla prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013 si intende fatto all'anno di presentazione della prima domanda unica di pagamento; da tale domanda si effettua il conteggio dei 5 anni precedenti. Anche i requisiti per tipologia societaria sono verificati secondo quanto già definito dal paragrafo 12 della circolare AGEA prot. ACIU.2015.142 del 20 marzo 2015.

B. NUOVO AGRICOLTORE

L'art. 28, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce che sono considerati agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola soltanto quelli che hanno iniziato la loro attività agricola nell'anno civile 2013 o in qualsiasi anno successivo e che presentano domanda di pagamento di base non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale hanno iniziato a esercitare l'attività agricola.

L'art. 30 del Reg. (UE) n. 1307/2013 precisa che il nuovo agricoltore è la persona fisica o giuridica che, nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola, non ha praticato in nome e per

conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola. Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono avere praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica.

La verifica dell'inizio dell'attività agricola è effettuata esaminando:

1. Ditta individuali:
 - a. la data di apertura della p.iva o, nel caso di partita iva già presente ma attiva in un ambito diverso da quello agricolo, la data di estensione dell'attività al regime agricolo;
 - b. iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri.
2. Persone giuridiche:
 - a. la data dell'atto pubblico di costituzione della società; tale data deve essere indicata nella richiesta di accesso alla riserva nazionale.

Di seguito si riportano i criteri per tipologia societaria, ai fini della verifica del controllo della società:

1. SOCIETA' DI CAPITALI

A SRL, SPA ecc.

- a. Esercita il controllo colui che, ai sensi del codice civile, ha il controllo societario ovvero possiede oltre il 50% del capitale sociale;
- b. esercita il controllo colui che possiede meno del 50% del capitale sociale ma riveste cariche di tipo gestionale:
 - i. Presidente del CdA;
 - ii. Rappresentante legale;
 - iii. Amministratore Unico.

B SCARL (società cooperative a responsabilità limitata)

- a. Esercita il controllo della Cooperativa qualunque socio componente del consiglio di amministrazione.

2. SOCIETA' DI PERSONE

A Società semplice (S.S.)

- Esercita il controllo gestionale di una società semplice qualunque socio indipendentemente dalle quote di capitale possedute e dai patti para-sociali sottoscritti;

B (S.A.S.)

Esercita il controllo di una SAS il socio che rientra in una delle seguenti condizioni:

- il socio accomandatario quale detentore del controllo gestionale;
- il socio accomandante se possiede oltre il 50% del capitale sociale.

Al fine di accertare che l'agricoltore non abbia svolto attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti il suo inizio, l'Organismo pagatore verifica altresì che il soggetto non abbia aperto partita IVA agricola (Codice Ateco 01) o non si sia mai manifestato alla Pubblica Amministrazione al fine di ottenere l'erogazione di contributi in agricoltura.

Modalità di calcolo dei titoli attribuiti per le fattispecie A e B

Gli agricoltori di cui alle fattispecie A e B che non detengono alcun titolo hanno diritto a ricevere un numero di titoli pari al numero di ettari ammissibili che detengono l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica e per un valore unitario corrispondente al valore riserva nazionale, calcolato quale media del valore nazionale, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 8, del Reg. (UE) n. 1307/2013, dividendo il massimale nazionale stabilito per il regime di pagamento di base per l'anno di assegnazione, escluso l'importo della riserva, per il numero di titoli assegnati nell'anno di riferimento.

Il valore riserva nazionale è soggetto a modifiche annue progressive derivanti dalle modifiche del massimale nazionale stabilito nell'allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Qualora gli agricoltori di cui alle fattispecie A e B detengano già titoli, hanno diritto a ricevere un numero di titoli pari al numero di ettari ammissibili dichiarati in domanda unica per i quali non detengono alcun titolo e per un valore unitario corrispondente al valore riserva nazionale.

Se il valore unitario dei titoli che l'agricoltore già detiene è inferiore al valore riserva nazionale, i valori unitari annuali di questi titoli sono aumentati fino al valore riserva nazionale.

Tenuto conto che l'anno 2015 è il primo anno di assegnazione dei titoli, nel caso in cui gli agricoltori abbiano diritto ad un importo di riferimento 2014, l'eventuale aumento del valore dei titoli di importo inferiore al valore riserva nazionale sarà eseguito su tutti gli ettari ammissibili dichiarati.

In caso di titoli detenuti in affitto, sia in applicazione dell'art. 21 del Reg. (UE) n. 639/2014 sia dell'art. 34 del Reg. (UE) n. 1307/2013, beneficiario dell'eventuale aumento del valore dei titoli è unicamente l'affittuario avente diritto all'accesso alla riserva nazionale. Conseguentemente, alla scadenza dell'affitto l'aumento di valore è riversato alla riserva nazionale, salvo il caso in cui il contratto si rinnovi. Tale principio si applica a tutte le tipologie di cessione temporanea.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DM 20 marzo 2015 n. 1922, l'accesso alla riserva nazionale per le fattispecie A e B è consentito una sola volta e la richiesta di accesso alla fattispecie A esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie B, e viceversa. Inoltre, il ricorso alle suddette fattispecie è consentito una sola volta anche nel caso in cui l'agricoltore presenti una richiesta di accesso alla riserva come una persona fisica e una richiesta di accesso in qualità di

rappresentante di una persona giuridica dedita all'attività agricola della quale eserciti il controllo e per la quale utilizzi i propri requisiti al fine di ottenere l'accesso.

C. ABBANDONO DI TERRE

Per quanto concerne la fattispecie C possono presentare domanda di accesso alla riserva gli agricoltori che detengono:

- superfici situate in zone classificate montane ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea sul FEASR;
- superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo. Per programmi di ristrutturazione e sviluppo, connessi ad una forma d'intervento pubblico, s'intendono tutti gli interventi unionali, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che abbiano come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale. Inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del DM 20 marzo 2015 n. 1922, l'accesso alla riserva nazionale è consentito per le superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo per le quali il relativo impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica. Inoltre, al momento della richiesta di accesso alla riserva, dette superfici devono essere ammissibili ai sensi dell'art. 32, lett. a) del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Per tale fattispecie non si applica il limite minimo di 1 ettaro.

L'agricoltore interessato deve rendere disponibile all'Organismo pagatore competente uno o più dei seguenti documenti:

- copia della domanda di adesione alla misura PSR imboschimenti dal quale risulti il periodo di impegno;
- copia della domanda di adesione alla misura PSR misure agro-ambientali dal quale risulti il periodo di impegno;
- Esproprio (per pubblica utilità), per occupazione temporanea;
- POR.

Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del DM 20 marzo 2015 n. 1922, l'accesso alla riserva nazionale è consentito una sola volta per la medesima superficie anche in caso di trasferimento della stessa a qualsiasi titolo tra agricoltori.

Modalità di calcolo dei titoli attribuiti per la fattispecie C

Qualora gli agricoltori non detengano già titoli per le superfici in questione, hanno diritto a ricevere un numero di titoli pari al numero di ettari ammissibili dichiarati in domanda unica per i quali non detengono alcun titolo e per un valore unitario corrispondente al valore riserva nazionale.

Se il valore unitario dei titoli che l'agricoltore già detiene per le superfici in questione è inferiore al valore riserva nazionale, i valori unitari annuali di questi titoli sono aumentati fino al valore riserva nazionale.

D. COMPENSAZIONE DI SVANTAGGI SPECIFICI

Per quanto concerne la fattispecie D possono presentare domanda di accesso alla riserva gli agricoltori che detengono superfici situate in zone con svantaggi specifici ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea sul FEASR.

Per tale fattispecie non si applica il limite minimo di 1 ettaro.

Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del DM 20 marzo 2015 n. 1922, l'accesso alla riserva nazionale è consentito una sola volta per la medesima superficie anche in caso di trasferimento della stessa a qualsiasi titolo tra agricoltori.

Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del DM 20 marzo 2015 n. 1922, l'accesso alla riserva nazionale per le fattispecie C e D è consentito una sola volta per la medesima superficie e la richiesta di accesso alla fattispecie C non esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie D, e viceversa. L'accesso alla riserva nazionale si considera avvenuto solamente in caso di accoglimento della richiesta.

Modalità di calcolo dei titoli attribuiti per la fattispecie D

Qualora gli agricoltori non detengano già titoli per le superfici in questione, hanno diritto a ricevere un numero di titoli pari al numero di ettari ammissibili dichiarati in domanda unica per i quali non detengono alcun titolo e per un valore unitario corrispondente al valore riserva nazionale.

Se il valore unitario dei titoli che l'agricoltore già detiene per le superfici in questione è inferiore al valore riserva nazionale, i valori unitari annuali di questi titoli sono aumentati fino al valore riserva nazionale.

E. SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ

Possono presentare domanda di accesso alla riserva con la fattispecie E gli agricoltori che per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, non hanno potuto presentare una domanda di assegnazione di diritti all'aiuto conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Conformemente all'art. 2, comma 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali che possono essere riconosciute sono:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizoozia o fitopatìa che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, nella casistica di cui alla precedente lettera f), sono ricompresi anche i casi di sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno con

nomina di custode, ovvero esproprio, nonché i casi di nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole.

La fattispecie in questione può essere utilizzata solo nella campagna 2016, in ragione della mancata presentazione della domanda di prima assegnazione dei titoli del 2015.

L'agricoltore interessato deve rendere disponibile all'Organismo pagatore competente la documentazione giustificativa relativa alla causa di forza maggiore o circostanza eccezionale invocata, indicata nell'Allegato 2 alla presente circolare.

Modalità di calcolo dei titoli attribuiti per la fattispecie E

L'agricoltore ha diritto ad ottenere il numero ed il valore dei titoli che avrebbe ottenuto se non si fosse verificata la causa che ha impedito la presentazione della domanda di attribuzione.

F. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DECISIONI GIUDIZIARIE

Ai sensi dell'art. 30, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1307/2013, possono presentare domanda di accesso alla riserva con la fattispecie F gli agricoltori che, in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità, hanno diritto a ricevere titoli o ad accrescere il valore dei titoli già detenuti.

In particolare, si fa riferimento alle decisioni giudiziarie o ai provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto fatti rilevanti ai fini dell'attribuzione o del calcolo dei titoli attribuiti a norma del Reg. (UE) n. 1307/2013, compresi la definizione di contenziosi relativi alla disponibilità di superfici necessarie per l'attribuzione dei titoli.

L'agricoltore interessato deve rendere disponibile ad AGEA e all'Organismo pagatore competente, per le attività di rispettiva competenza, il provvedimento amministrativo ovvero la decisione giudiziaria che incide sull'attribuzione o sul calcolo dei titoli.

Modalità di calcolo dei titoli attribuiti per la fattispecie F

L'agricoltore ha diritto a ricevere il numero e il valore dei diritti all'aiuto conseguenti alla decisione o al provvedimento amministrativo.

I titoli calcolati ed assegnati sono ammessi a pagamento a partire dalla campagna immediatamente successiva alla data di assegnazione; tuttavia, se la data di assegnazione è anteriore alla data ultima di presentazione della domanda unica e l'agricoltore ha sufficiente superficie ammissibile dichiarata nella domanda unica di pagamento, i titoli possono essere utilizzati anche nella campagna in questione.

Qualora la definizione della controversia comporti l'aumento del valore dei titoli già posseduti dall'agricoltore e richiesti in domanda unica, il relativo pagamento è erogato a partire dalla campagna in corso.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

R. Lolli